



COMUNE DI BOLTIERE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E PATROCINI

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27/04/2017

Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - FINALITÀ	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 6 - CRITERI DI CONCESSIONE.....	4
ART. 7 - MODALITÀ DI RICHIESTA.....	4
ART. 8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	4
ART. 9 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI	5
ART. 10 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO	6
ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	6
ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO	7
ART. 13 - CONTROLLI	7
ART. 14 - RESPONSABILITA'	7
ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE.....	7
ART. 16 - NORME FINALI	7

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Boltiere, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, in relazione sussidiaria ai sensi dell'art. 118 Cost.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, agevolazioni e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **contributo**: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività.
 - b) **agevolazione**: attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sottoforma di esenzioni o riduzioni tariffarie e tributarie, prestazione di servizi e/o concessione temporanea di beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **patrocinio**: adesione simbolica del Comune di Boltiere ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza alcun onere a carico dell'ente.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono l'affidamento da parte del Comune di attività integrative e/o di supporto ai servizi pubblici;
 - c) alle somme erogate a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) contributi e agevolazioni caratterizzati da normative specifiche per i quali l'amministrazione comunale interviene con apposita disciplina;
 - f) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.
 - g) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
 - h) alle quote associative;

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, agevolazioni e del patrocinio:
 - a) le libere forme associative nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
 - b) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
 - c) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
2. Non possono beneficiare di contributi, agevolazioni e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

ART. 6 - CRITERI DI CONCESSIONE

1. I contributi, le agevolazioni e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Boltiere e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
 - e) iscrizione all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, che costituisce condizione preferenziale.
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma precedente, il bando di cui al successivo articolo 8 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'Amministrazione comunale può, in casi eccezionali o particolari, erogare forme di sostegno economico per sostenere interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali, ovvero per sostenere enti, associazioni, comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle norme e delle procedure in tema di cooperazione internazionale.

ART. 7 - MODALITÀ DI RICHIESTA

1. Le domande di contributo, agevolazione e/o patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Boltiere, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, fatte salve richieste che comportano l'acquisizione da parte del Comune di autorizzazioni da parte di enti terzi, per i quali è richiesto un termine più ampio.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione.
2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo

in relazione a programmi e/o attività dei soggetti associativi nel rispetto delle priorità individuate dall'amministrazione. Tali bandi fissano le modalità di presentazione delle richieste, dei termini per la concessione, per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi.

3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare domande di contributo straordinario, al di fuori dei suddetti bandi, per singole iniziative di rilevante interesse per la crescita e valorizzazione della comunità locale. Tali richieste devono pervenire al protocollo del Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
4. Il contributo straordinario è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del servizio competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
5. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 100% dell'ammontare delle spese suddette.
6. Il soggetto beneficiario, ai fini della liquidazione di contributi di cui al comma 3, è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Boltiere, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a. relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - b. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.
7. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.
8. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
9. Qualora il Comune di Boltiere risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario per crediti insoluti, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo, previa autorizzazione alla contabilizzazione da parte del soggetto beneficiario.

ART. 9 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI

L'Amministrazione comunale concede in uso temporaneo ai soggetti associativi che ne facciano richiesta spazi, beni strumentali e/o attrezzature, ovvero dispone lo svolgimento di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la concessione dell'utilizzo di sale di proprietà comunale e di spazi pubblici a titolo gratuito o a tariffa agevolata;
- uso di beni mobili di proprietà comunale o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- divulgazione tramite i sistemi di comunicazione alla cittadinanza (pubblicazione sul sito web, pubblicazione sui tabelloni luminosi);
- stampa del materiale pubblicitario cartaceo;

- consulenza tecnica e amministrativa degli uffici competenti nell'organizzazione delle iniziative;
- collaborazione tecnica del personale comunale;

L'agevolazione è concessa con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del servizio competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
- il valore economico dell'agevolazione concessa. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate. Il valore economico dell'agevolazione è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina ai contributi mediante l'approvazione del PEG.

ART. 10 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Boltiere, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine di cui sopra, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
2. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco/Assessore su istruttoria del responsabile del servizio competente per materia, nel quale sia attestata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento
3. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o agevolazione, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione comunale può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, il beneficiario presenta una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
3. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione comunale, con apposito atto, procedere:
 - a) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o dell'intero importo del contributo versato, se liquidato;
 - b) alla revoca, anche parziale, di quanto concesso.

4. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
5. La concessione di contributi, agevolazioni e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, delle agevolazioni e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Boltiere*" o "*con il contributo del Comune di Boltiere*".
2. I soggetti beneficiari devono trasmettere tempestivamente al Comune di Boltiere bozza del materiale promozionale per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Boltiere limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 13 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all'effettiva realizzazione delle attività per le quali sono stati concessi contributi e sulla documentazione presentata a corredo della domanda.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Boltiere, l'agevolazione o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria derivante dalle attività per i quali sono stati concessi contributi, agevolazioni e/o patrocinio e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Responsabile del servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 16 -NORME FINALI

- 1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione consiliare n. 2 dell'11/1/1991.
- 2 Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.